



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA

Sesta Sezione Civile

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente – rel. ed est.

dott. Sergio Centaro

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso per l'apertura della liquidazione del patrimonio, ex art. 268 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, iscritto al n.396-1/2024, depositato nell'interesse di:

DISTEFANO LIDIA, nata a Catania in data 01/07/1956, C.F. DSTLDI56L41C351C, residente in Corso delle Province n. 76/B, 95100 - Catania (CT), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Ettore Giglio, con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi Unes APS Segretariato Sociale del Comune di Catania, nella persona del dott. Epifanio Massimo Bua.

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione particolareggiata redatta dal professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi ed i documenti allegati al ricorso;

ritenuto che dalla relazione emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice (ad eccezione della documentazione relativa all'assegno di mantenimento del figlio di circa euro 430,00, menzionato in ricorso) alla cui stregua la stessa risulta in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione e che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi Unes APS Segretariato Sociale del Comune di Catania, nella persona del dott. Epifanio Massimo Bua;

ritenuto che la procedura di liquidazione controllata – quale regolata dagli artt. 268 e ss. del Codice della Crisi di impresa - si estende all'intero patrimonio della debitrice, venendo espressamente sancito che gli stipendi e ciò che essa guadagna con le proprie attività non sono compresi nella liquidazione solo nei limiti della

porzione individuata dal giudice in quanto occorrente per il mantenimento dei debitori e della famiglia;

ritenuto che – tra i compiti del liquidatore – va annoverato quello di valutare criticamente la quantificazione ed individuazione dei crediti prededucibili (anche con riferimento a quelli del difensore della ricorrente) alla luce dei parametri in vigore e dei principi generali di cui all’art.6 CCI;

PQM

DICHIARA L’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

ORDINA alla ricorrente il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegati al ricorso), dell’elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; ordina altresì il deposito della documentazione relativa all’assegno di mantenimento del figlio di circa euro 430,00 (menzionata in ricorso ma non prodotta)

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni della ricorrente ed ai creditori risultanti dall’elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 C.C.I.;

ORDINA

la consegna o il rilascio di tutti i beni, mobili ed immobili, facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente nonché presso il registro delle imprese e l’inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della Distefano, oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione e, a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare n. 192/2001 RGE (menzionata in atti) invitandolo a valutare l’opportunità del subentro nella detta esecuzione

individuale, per ragioni di economia processuale e tenuto conto della carenza di liquidità della procedura;

che, stante l'assenza di reddito della ricorrente non ci sono somme, ulteriori rispetto a quelle necessarie per il mantenimento della famiglia, da destinare alla liquidazione;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione ogni sei mesi dalla data della presente sentenza sul subentro nella detta procedura esecutiva, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1[^] lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura ed, inoltre, terminata l'esecuzione del programma, predisponga il rendiconto.

La presente sentenza dovrà essere notificata alla debitrice e, a cura della stessa, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI

Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alla debitrice e al liquidatore.

Così deciso in Catania, 12.9.2024, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione

Il Presidente – rel.
dott. Roberto Cordio